REGOLAMENTO *PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PROMOZIONALI DIRETTI, LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITA DELL'ART.12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.*

Approvato con delibera di Giunta n. 3.12 del 21.03.2011

Camera di Commercio
Viterbo

Allegato Alla Delibera N. 3/12 Del 21/3/2011

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PROMOZIONALI DIRETTI, LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITA DELL'ART.12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

TITOLO I- PRINCIPI GENERALI

ART.1 Criteri generali

1. La Camera di Commercio di Viterbo, a norma dell'art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 e sue modifiche ed integrazioni e del proprio Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, accompagnandone e sostenendone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, sia autonomamente, sia attuando forme di collaborazione e cooperazione, anche in forma associativa, con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, le regioni, le autonomie locali e funzionali, le associazioni di categoria e con l'associazionismo che comunque persegua finalità di sviluppo sociale ed economico della comunità locale.
2. Interventi di sostegno finanziario possono essere effettuati anche a favore di iniziative di promozione economica organizzate da terzi qualora siano comunque prevedibili favorevoli ripercussioni per l'economia della provincia.
3. La Camera di Commercio adempie a tali funzioni tenendo conto della propria identità correlata al territorio e sulla base dei principi di programmazione pluriennale di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 254/2005 nonché del programma di interventi definito nella Relazione Previsionale e Programmatica di cui all'art.5 del medesimo decreto e divulgato tramite pubblicazione sul sito camerale.
4. La Camera indirizza gli interventi di sostegno finanziario alle iniziative, coerenti con i contenuti della propria programmazione, finalizzate:
   - a favorire iniziative di sviluppo del territorio e dei fattori di competitività;
   - alla diffusione dell'innovazione e della qualità;
   - a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese e la commercializzazione di prodotti e servizi sul mercato interno e su quello estero;
   - alla qualità del lavoro nelle imprese e al raccordo dello stesso con le scuole e l'Università;
   - allo sviluppo della produttività, efficienza e competitività delle imprese;
   - alla tutela del mercato;
   - alla valorizzazione e alla diffusione dell'informazione economica.

5. Nel riconoscere il proprio sostegno finanziario la Camera tiene, inoltre, conto dei seguenti criteri:

   a) dare priorità ad iniziative supportate da adeguata progettazione, comprensiva di modalità di verifica di risultati, e che siano inserite in programmi, soprattutto se pluriennali nonché iniziative che coinvolgano piu' partner;

   b) evitare la polverizzazione delle risorse ossia la sistematica concessione di contributi di modesta entità;

   c) privilegiare le azioni caratterizzate da intersettorialità, le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei, nonché quelle dirette alla fornitura di servizi di interesse comune delle imprese e quelle innovative;

   d) privilegiare le iniziative che siano concertate con enti pubblici ovvero con le associazioni di categoria, escludendo i progetti che abbiano interesse prevalentemente interno ad enti ed organismi e quelli che non siano aperti alla generalità dei soggetti interessati.

   e) privilegiare le iniziative che, per loro natura ed ampiezza possano risultare particolarmente utili alla promozione delle caratteristiche peculiari del territorio provinciale.

6. Sono esclusi da ogni contribuzione finanziaria i soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale ove tenuti.

7. Le azioni di sostegno finanziario sono disposte con provvedimento dirigenziale qualora siano definite nel programma di interventi ed il preventivo finalizzi ad esse apposito stanziamento; diversamente si applica l'art. 13, comma 3 del DPR n. 254/2005.

ART. 2 – Finalità e campo di applicazione del presente regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. ed in conformità con quanto previsto dallo Statuto, la Camera di Commercio di Viterbo, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilisce i criteri, i limiti, le modalità con cui concede sostegno finanziario ai soggetti di cui all'art. 4, nonché le modalità di effettuazione di idonee verifiche.

2. Il presente regolamento non si applica ai contributi concessi a favore della Azienda Speciale della Camera, alle quote annuali erogate a favore di comitati, fondazioni e associazioni partecipati dalla stessa Camera, ai contributi consortili ovvero alle quote o contributi diversamente denominati, previsti dai rispettivi statuti, a favore di altri organismi partecipati.

ART. 3 – Tipologia degli interventi camerali

Gli interventi camerali si articolano nelle seguenti tipologie:

a) Interventi diretti senza partner;
b) Interventi diretti in compartecipazione con partner pubblici e privati;
c) Interventi diretti sotto forma di contributo a favore di una pluralità di soggetti previa emanazione di specifici disciplinari;
d) Interventi indiretti per il sostegno di iniziative di terzi
e) Concessione del patrocinio.

ART.4 - Soggetti beneficiari

1.Possono accedere ai finanziamenti della Camera:

a) enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi, quali ad esempio associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, nonché soggetti del terzo settore;
b) enti pubblici ed organismi a prevalente capitale pubblico per progetti condivisi nell'interesse dell'economia provinciale;
c) singole imprese, professionisti e cittadini in relazione a progetti ed interventi di rilevante impatto per le imprese e per il territorio della provincia.

2.Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di finanziamenti della Camera, a qualsiasi titolo:
a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegati;
b) i mass media.

ART.5 –Spese ammissibili

1.In relazione agli interventi finanziati dalla Camera si considerano come costi solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa, comprovate da documenti fiscalmente validi e debitamente quietanzati, sono escluse le spese per beni durevoli nonché le spese per servizi erogati da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione dei beneficiari dei contributi o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune.
2.Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, non concorrono, quindi, a formare i costi dell'iniziativa:
a) le spese non comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati;
b) le spese per acquisto di beni durevoli fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 9 lettera b) ;
c) gli oneri di personale dipendente a tempo indeterminato del soggetto partner, del soggetto a cui viene concesso il contributo e delle strutture controllate, collegate e partecipate dal beneficiario o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune;
d) le spese per i contratti di collaborazione e di lavoro flessibile non espressamente stipulati per la realizzazione del progetto dal soggetto partner, dal soggetto a cui viene concesso il contributo e dalle strutture controllate, collegate e partecipate dal beneficiario o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune;
e) le spese per servizi erogati da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione dei beneficiari dei contributi o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune;
f) le spese generali di gestione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, spese postali ecc.);
g) le spese per gettoni e compensi di qualunque natura per gli amministratori dei soggetti partner o del soggetto a cui viene concesso il contributo e delle strutture controllate, collegate e partecipate dal beneficiario o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune;
h) le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili.
3. Pur concorrendo a formare i costi di progetto non possono essere ammessi al finanziamento

camerale:
per gli interventi di cui all'art. 8 le spese sostenute in data anteriore alla richiesta di compartecipazione.
4. Limitatamente alla tipologia di interventi in compartecipazione con partners pubblici e privati, di cui all'art. 8, e di interventi indiretti per il sostegno di iniziative di terzi, di cui all' art. 10, gli oneri di cui alle lettere c) d) e f) del comma 2 possono concorrere a formare i costi di progetto ammessi al contributo camerale nella misura massima del 30% delle spese documentate direttamente imputabili all'iniziativa di cui al comma 1.

TITOLO II- TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ART. 6 – Interventi diretti senza partner

1.Le iniziative promozionali dirette senza partner sono attuate e gestite dalla Camera esclusivamente con risorse finanziarie proprie o trasferite da soggetti pubblici o privati, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane oppure avvalendosi di soggetti esterni specializzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e del vigente regolamento di contabilità.

Art.7 – Interventi diretti in compartecipazione con partners pubblici o privati

1.Gli interventi diretti in compartecipazione possono essere realizzati con soggetti pubblici e privati, su loro proposta ovvero per iniziativa della Camera.
2.I soggetti terzi che intendano proporre progetti da realizzare in compartecipazione con la Camera devono presentare, almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, la seguente documentazione:
-dettagliata descrizione del progetto;
- prospetto con indicazione delle spese preventivate e delle probabili entrate;
-prospetto con indicazione delle presumibili ricadute e dei benefici per le imprese del territorio della provincia.
3.La compartecipazione puo' prendere la forma:
a) dell'assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa;
b) dello svolgimento di servizi necessari al buon esito dell'iniziativa.
Le compartecipazioni sono disciplinate con provvedimento dirigenziale che, tra l'altro, deve contenere i seguenti elementi:
-l'entità della compartecipazione camerale che non potra' essere superiore al disavanzo finanziario dell'iniziativa al netto dell'intervento camerale**;**
-le modalità di attuazione del progetto, garantendo, per quanto finanziato dalla Camera, il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la medesima vincolanti;
-la modalità di erogazione a consuntivo;
-la previsione dell'obbligo per i partners di dare adeguata visibilità alla compartecipazione camerale nella comunicazione relativa all'iniziativa;
-il termine per la presentazione e la tipologia della documentazione prevista per la rendicontazione finale alla Camera di Commercio, in cui dovranno essere ben evidenziate le effettive ricadute positive sull'economia provinciale.

Art.8- Contributi a favore di una pluralità di soggetti

Le modalità e la misura dei contributi devono essere regolamentate da un apposito disciplinare, approvato con provvedimento dirigenziale, che, tra l'altro, preveda:
a) il limite di spesa globale per la Camera;
b) la tipologia dell'iniziativa, delle spese ammissibili comprensive delle spese per i beni di investimento, nonché la categoria dei beneficiari;

c) i limiti della spesa ammissibile e la misura dei contributi;
d) il termine per la presentazione della domanda nonché la modulistica da utilizzare e la documentazione da allegare;
e) le modalità e le procedure per l'inserimento in graduatoria nonché per la concessione e liquidazione dei contributi.

Art.9- Interventi indiretti per il sostegno di iniziative di terzi
1.I contributi camerali possono essere concessi su presentazione di adeguati progetti, anche pluriennali, che contengano una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo e che mettano in evidenza gli effetti positivi per l'economia provinciale.
2.Tali contributi possono essere concessi per un importo massimo non superiore al 50% delle spese ammissibili, e comunque in misura non superiore al disavanzo previsto al netto del contributo camerale.
3.Qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese a consuntivo risultino ridotte a meno del 50% rispetto al preventivo, il contributo non puo' essere liquidato.

TITOLO III –PROCEDIMENTO DEGLI INTERVENTI INDIRETTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI TERZI

Art.10- Ammissibilità delle domande e cause di esclusione
1.Sono esclusi dai finanziamenti camerali i progetti:
-per iniziative promozionali i cui beneficiari siano i medesimi proponenti, soggetti controllati e collegati ovvero che adottino procedure di selezione dei beneficiari basate sull'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione dei proponenti;
-presentati da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto;
-presentati da soggetti esclusi dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda attuale o in altra precedentemente presentata alla Camera;
-presentati da soggetti che non siano in grado di attestare la regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assistenziali e antinfortunistici;
-già realizzati o in corso di realizzazione.

ART.11-Presentazione delle domande
1.I soggetti interessati a proporre proprie iniziative promozionali devono presentare apposita domanda almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.
2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica interessata o dal rappresentante legale nel caso di enti, società, associazioni, deve contenere:
a) generalità, natura giuridica, sede o residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, regime fiscale del proponente, recapito fax –e-mail ed eventuale indirizzo PEC;
b) esauriente illustrazione dell'iniziativa, nella quale siano evidenziati, in conformità con gli obiettivi strategici della Camera, gli effetti positivi di interesse generale, temporanei e permanenti per l'economia locale e siano identificati i beneficiari e la sua durata;
c) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, che deve essere redatto in forma analitica evidenziando tutte le spese e le entrate previste, compresi i contributi di terzi, la quota di autofinanziamento del promotore e i proventi attesi dai beneficiari dell'iniziativa stessa o derivanti dalla vendita di beni e servizi;
d) misura del finanziamento richiesto alla Camera;
e) disponibilità a fornire, a pena d'esclusione, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendesse necessario acquisire in sede istruttoria;
f) impegno del proponente a:

-presentare tempestivamente, su richiesta degli uffici, la documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese nella domanda;
-collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito dell'iniziativa, secondo le modalità definite dall'Ente;
-dare adeguata visibilità al finanziamento camerale secondo le modalità di volta in volta convenute;
-produrre, dopo la chiusura dell'iniziativa, la documentazione necessaria alla concessione e liquidazione del contributo.

ART.12- Istruttoria
1.Il dirigente competente individua il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento:
a) verifica l'esattezza dei dati contenuti nelle domande;
b) richiede per le vie brevi informazioni aggiuntive e documentazione integrativa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Nel caso non venga data tempestiva ed esauriente risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di scadenza;
c) sovrintende alla formazione e all'aggiornamento dell'archivio informatico delle proposte e dei richiedenti;
d) garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi.
3) Completa l'istruttoria e inoltra la pratica al Dirigente competente per l'adozione del provvedimento.

Art.13 – Parametri di valutazione
La valutazione dell'iniziativa e la determinazione dell'entità del finanziamento vengono definite dal dirigente tendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:
-il grado di coerenza dell'iniziativa con gli indirizzi strategici e la programmazione della Camera;
-l'intersettorialità e la trasversalità dell'iniziativa;
-il grado di coinvolgimento di altri soggetti qualificati;
- l'innovatività dell'iniziativa;
-l'impatto positivo sul territorio;
- il grado di coinvolgimento dei proponenti nell'iniziativa, risultante dalla quota di autofinanziamento;
l'entità dei proventi di terzi comprese le sponsorizzazioni ed i contributi di altri enti, associazioni, consorzi ecc.

Art.14- Adozione del provvedimento
1.Il provvedimento relativo alla concessione del contributo, congruamente motivato in ordine ai benefici attesi dall'iniziativa ed alla quantificazione del contributo, deve indicare:
- i soggetti beneficiari;
-l'importo previsto del contributo;
-la precisazione che la concessione e la liquidazione del contributo nonché la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione della documentazione di cui all'art.16;
-le modalità convenute per dare visibilità al finanziamento della Camera ed eventuali ulteriori condizioni a cui è subordinata la concessione del contributo, anche con riferimento alla vigente normativa comunitaria.
2.L'adozione del provvedimento deve intervenire entro il termine di 45 giorni dalla istanza secondo quanto previsto dall'art. 4 del vigente Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi in relazione alle diverse modalità di presentazione.

Art.15- Concessione e liquidazione del contributo

1.Il responsabile del procedimento dà comunicazione scritta al soggetto interessato circa l'intervenuta adozione del provvedimento di riconoscimento del contributo, precisando l'importo previsto e le condizioni per la sua concessione, invitandolo a trasmettere all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, salvo proroga motivata, la documentazione prevista dall'art.16.

2.Qualora non sia data risposta, senza giustificato motivo, entro il termine predetto, o la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare, o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 15 giorni.

3.L'adozione del provvedimento di liquidazione deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare.

4.la mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione, senza grave giustificato motivo, entro i termini assegnati e richiamati nei precedenti commi, deve intendersi quale rinuncia al finanziamento camerale.

ART.16- Documentazione per la concessione e liquidazione del contributo

Entro il termine di cui all'art.15, comma 1, deve essere presentata la seguente documentazione:

a) Dettagliata relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, sottoscritta dal beneficiario e corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi conseguiti e comprovata la visibilità data all'ente camerale per il sostegno all'iniziativa;
b) Rendiconto analitico delle spese e delle entrate;
c) Fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati o accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesti l'avvenuto pagamento. Qualora il beneficiario del contributo sia un ente pubblico, è sufficiente la fotocopia dei provvedimenti di liquidazione della spesa, con l'attestazione di conformità agli originali;
d) Documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali;
e) Ulteriori documentati indicati nel provvedimento o richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità dell'iniziativa;
f) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

TITOLO IV- ULTERIORI INIZIATIVE PROMOZIONALI

ART.17- Destinazione di risorse finanziarie per ulteriori iniziative promozionali

1.La Giunta delibera il finanziamento di ulteriori iniziative promozionali non previste nel programma annuale di interventi e la cui opportunità discenda dalla loro finalità o natura, secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 3, D.P.R. 2/11/2005 n. 254.

2.Le delibere di riconoscimento degli interventi finanziari a favore di tali iniziative devono prevedere:

a) la natura degli interventi con riferimento alle tipologie di cui all'art.3 del presente regolamento;
b) l'ammontare degli stanziamenti destinati alle singole iniziative.

.**ART.18- Patrocinio**

1.La Camera di Commercio concede il proprio patrocinio per iniziative, attività, manifestazioni, convegni eventi che abbiano una valenza generale ed in coerenza con i propri fini istituzionali.

2.I soggetti promotori possono essere enti pubblici e privati, associazioni ed altri organismi portatori di interessi diffusi, purchè l'iniziativa oggetto della richiesta non abbia scopo di lucro.

3.Per ottenere il patrocinio i soggetti attuatori devono presentare domanda (eventualmente in concomitanza con una richiesta di contributo per la medesima iniziativa), in tempo utile per assicurare la necessaria pubblicità del patrocinio stesso. La domanda deve illustrare la natura del soggetto richiedente nonché contenere una relazione sull'iniziativa oggetto della richiesta che consenta di valutarne gli obiettivi e la rilevanza.
4.Il patrocinio comporta per il destinatario, l'uso del logo camerale con la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio di Viterbo".
5.Il patrocino è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per sempre anche in caso di attività o iniziative ripetute nel tempo.

.

ART.19- Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ente si riserva di valutare l'accoglimento delle proposte di compartecipazione e delle istanze di contributo presentate oltre i termini previsti rispettivamente dall'art.7 comma 2 e dall'art.11 comma 1 con atto motivato in ragione della natura dell'evento, della tempistica e dell'interesse dell'Ente all'iniziativa.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio al capo II e capo III della Legge n. 241/1990 ed al Regolamento sui termini del procedimento amministrativo approvato dal Consiglio camerale con atto n. 74/165 del 22/7/2010.
3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con atto del Consiglio n. 40/80 del 10/11/2005.